

Regolamento allo Statuto

Art. 1 - Definizione dell'Associazione

1. Il "RiGAS - Gruppo di Acquisto Solidale della Provincia di Rimini" è un'Associazione che, basandosi sui principi della "**Carta dei Criteri**" (**CdC**) (**allegato 1**), acquista in modo collettivo e consapevole alcuni prodotti.
Cerca di diffondere la cultura del Consumo Critico e lo sviluppo dell'Economia Solidale sul territorio, in parallelo a quanto sta avvenendo in altre regioni d'Italia e nel mondo. Per Economia Solidale si intende un'economia fondata ed operante secondo i principi di ecologia, equità, partecipazione, responsabilità, uso sociale degli utili, collegamento solidale in rete, ecc..
Il carattere apolitico, apartitico, non-profit del RiGAS va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica. L'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o comunque ad esse affiliate.
2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi.
3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità dell'Associazione costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente non-profit, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere reimpiegato esclusivamente per fini statutarie.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

1. Le linee programmatiche dell'Associazione sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate su direttive dal Consiglio.
2. Allo sviluppo delle linee programmatiche sono ugualmente impegnati i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni. Il Consiglio ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le singole iniziative.
3. Le linee fondamentali si riassumono nelle seguenti:
 - stimolare una vita sociale volta a incoraggiare iniziative promozionali di interesse culturale, tecnico nel campo del Consumo Critico, con conferenze, dibattiti, tavole rotonde, corsi specifici, ecc.
 - promuovere la partecipazione sociale alla elaborazione e alla soluzione dei problemi dello sviluppo dell'Economia Solidale;
 - istituire i Centri e/o Gruppi Tematici;
 - promuovere e sostenere la pratica del Consumo Critico;
 - ricercare, per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, la massima collaborazione con gli Enti Pubblici e/o Enti che non abbiano finalità di lucro;
 - istituire Centri Culturali allo scopo di realizzare iniziative atte a divulgare la cultura dell'Economia Solidale

A tale fine l'Associazione si impegna, altresì, a promuovere:

- a) il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- b) il sostegno dei piccoli produttori, biologici e non, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano loro un'equa remunerazione dei loro prodotti;
- c) l'adozione ed il sostegno di campagne e progetti di solidarietà promosse da associazioni con scopi simili a quelli del G.A.S.;
- d) la solidarietà tra i Soci.

Art. 3 - Dei Soci

1. I Soci nel richiedere l'iscrizione all'Associazione, devono impegnarsi a perseguire gli scopi

che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti dell'Associazione.

Pertanto, il pagamento della quota genera il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento dell'Associazione.

2. I Soci, nei loro reciproci rapporti personali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di pace, il tratto cortese e il mutuo rispetto.

Essi devono improntare a cordialità i rapporti con gli Organi Dirigenti, ai quali, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro.

I Soci iscritti si impegnano a rinunciare al ricorso all'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto associativo, e a rimettere tali decisioni agli Organi Statutari a ciò preposti.

Art. 4 – Delle modalità di ammissione

All'Associazione può aderire ogni singola persona interessata (anche in rappresentanza di una famiglia), dopo aver accettato lo Statuto e il Regolamento.

Gli interessati, attraverso anche il sito internet www.economia-solidale.org, compilano una **Domanda di Ammissione** (che è una scheda che serve a censire ogni nuovo aderente, nella quale si potrà indicare la disponibilità a fornire il proprio apporto alle attività del GAS).

Agli interessati vengono consegnate copie di:

- Statuto dell'Associazione
- Carta dei Criteri
- Regolamento
- Volantino che illustra i principi ed il funzionamento del Rigas ed altro materiale informativo

Il **Gruppo Accoglienza**, dopo aver valutato la Domanda di Ammissione, delibera l'ammissione, che dovrà poi essere ratificata nella prima seduta utile del Consiglio. L'eventuale diniego all'ammissione del Socio deve essere motivato dal Consiglio.

Prerequisito indispensabile all'adesione è la piena condivisione dei criteri generali del RiGAS, la restituzione della Domanda di Ammissione debitamente compilata ed il versamento della quota annua di iscrizione.

La successiva conferma sul sito internet ufficializza l'adesione.

Art. 5 - Delle quote sociali

Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio.

La delibera che stabilisce le quote deve essere portata, annualmente, a conoscenza dei Soci, accompagnata da una relazione sulle motivazioni economiche e finanziarie che ne giustificano la misura. Gli importi introitati a titolo di quote associative andranno utilizzate per iniziative istituzionali, che riguardano tutta l'Associazione (es. festa annuale, promozione, costi di stampa di materiale divulgativo, ecc.)

Art. 6 – Organizzazione interna

Le persone e famiglie del Gas possono riunirsi in Gruppi, con base territoriale oppure tematica.

Chi aderisce al RiGAS, se lo desidera, può entrare a far parte di un Gruppo già esistente o istituirne uno nuovo.

Ogni Gruppo tematico o territoriale può determinare liberamente le modalità operative ritenute più idonee alla propria realtà (utilizzo o meno del Punto di Ritiro, gestione a mezzo Referenti di Prodotto, ecc.), nel rispetto comunque dei principi guida dell'Associazione e con l'obbligo di informare sulle esperienze fatte e su eventuali problematiche incontrate. Ogni Gruppo si auto-organizza e può coinvolgere nelle sue

attività, previa autorizzazione del Consiglio, anche altri soggetti che, pur non partecipando al RiGAS, si ispirano ai principi dell'Economia Solidale.

Art. 7 - Procedure disciplinari - Competenza ed effetti dell'azione disciplinare

1. Le azioni e i comportamenti per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:
 - a) diffamare l'Associazione o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
 - b) creare nell'ambito dell'Associazione nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;
 - c) svolgere azioni intese a incrinare l'unità dei Soci, creando situazioni di disagio o discredito per gli Organi Dirigenti,
 - d) intentare azione legale contro l'Associazione anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari, di cui al precedente art. 3, n. 2, ultimo comma;
 - e) servirsi dell'organizzazione dell'Associazione per svolgere propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione,
 - f) avere un contegno scorretto in seno all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nello Statuto.
2. Competente a svolgere l'azione disciplinare sono il Consiglio e il Comitato Etico – Collegio dei Probiviri.
3. Il Consiglio ed il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri possono deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) la deplorazione;
 - b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo determinato, non superiore a sei mesi;
 - c) la radiazione.
4. I provvedimenti disciplinari di prima istanza del Consiglio sono comunicati al Presidente del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri per il successivo eventuale corso degli atti procedurali nonché all'interessato.

Ove il Socio, ovvero il Presidente del Consiglio non presentino appello al Comitato Etico - Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento, entro 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del provvedimento, la sanzione diventa definitiva.
5. Il provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo superiore a 6 mesi ha per effetto, per il Socio cui è stata inflitta, anche la decadenza da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire in futuro. La radiazione comporta l'esclusione permanente dall'Associazione.
6. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento.

Dopo emesso il giudizio definitivo, non soggetto ad ulteriore gravame in base alle norme del presente regolamento, i provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli avvisi dell'Associazione
7. Il Consiglio, dopo aver ottenuto il benestare dal Comitato Etico - Collegio dei Probiviri, può adottare il provvedimento della riabilitazione, che comporta la possibilità di ricoprire cariche sociali, nei confronti dei soci a carico dei quali sia stato adottato il provvedimento disciplinare della sospensione.

La riabilitazione può essere concessa trascorsi 2 anni dal termine della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio ed il Socio in tale periodo si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari.

La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.

Art. 8 - Cessazione dalla qualità di Socio

1. Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono le seguenti:
 - a) Dimissioni: Le dimissioni da Socio dell'Associazione devono essere presentate al Presidente del Consiglio.
 - b) Morosità: La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 31 ottobre

qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al versamento della propria quota annuale.

- c) Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare, ai sensi del precedente art. 7, la radiazione si applica al Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del 1° comma dell'art. 19 del Codice Penale.
2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono reinscrivere come nuovi Soci.

Art. 9 - Assemblea Generale dei Soci - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente:
 - a) per l'esame dell'attività svolta nell'anno precedente e per l'approvazione del relativo rendiconto consuntivo;
 - b) per l'esame del programma delle attività da svolgere nell'anno seguente e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo;
 - c) per l'elezione degli Organi Collegiali;
 - d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente del Consiglio, allo scadere del biennio di funzionamento del Consiglio convoca il Consiglio uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l'ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché per stabilire, secondo le esigenze della Associazione e il numero dei Soci iscritti, il numero dei Consiglieri da eleggere.
Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:
 - a) Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio.
 - b) Gli Organi collegiali non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quaranta giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.
 - c) Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.
 - d) Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) gli Organi collegiali debbono essere ricostituiti. Ove il Consiglio, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non proceda a fissare la data dell'Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente che ha l'obbligo di esercitarla con procedura d'urgenza entro la scadenza del termine stesso.
Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi collegiali decadono e il Presidente è delegato a portare a compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi Organi collegiali. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.
3. Nel caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio, la convocazione della Assemblea per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali deve essere formalizzata dal Comitato Etico - Collegio dei Probiviri.
4. Il Presidente del Consiglio, quindici giorni prima della data di convocazione, invia a tutti i Soci che ne abbiano diritto l'ordine del giorno, la relazione del Consiglio, la relazione del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.
5. In caso di rinnovo degli Organi collegiali, unitamente alla lettera di convocazione deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio uscente, dei Revisori dei Conti, del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri e del Tesoriere e, in calce, un tagliando staccabile predisposto per l'eventuale delega.

Nella nota allegata all'avviso di convocazione deve essere richiamato il diritto del Socio di candidarsi alle cariche sociali.

Tutti i Soci che ne hanno i requisiti ai sensi dell'art. 10) dello Statuto, hanno il diritto di farsi includere nelle liste dei candidati, presentando domanda alla Presidenza del Consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

Gli elettori, tuttavia, possono votare qualsiasi Socio che sia nelle condizioni di cui sopra, anche se non compreso nelle liste esposte.

6. La scheda per la votazione è consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al momento del voto; essa deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere.

Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda.

Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto di preferenza, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d'ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto.

7. Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano parenti o affini, entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio (art. 2399 C.C.).

Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano parenti o affini fino al quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio

8. Il Socio avente diritto di voto e che non può partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro socio che abbia anche esso diritto di voto.

La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci - Diritto di voto

1. All'Assemblea Generale dei Soci hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote.

Ogni Socio dispone di un voto.

Ai fini del diritto di voto di cui sopra il numero dei Soci è quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le deleghe potranno essere conferite solo ai Soci non facenti parte degli Organi Sociali. Ciascun Socio non potrà essere complessivamente portatore di più di n. 5 (cinque) deleghe.

3. Il Presidente del Consiglio cura la costituzione di un ufficio di segreteria dell'Assemblea con collaboratori volontari della Presidenza stessa.

Detto ufficio deve provvedere a:

- a) fornire chiarimenti ed istruzioni ai convenuti sia sulle manifestazioni, sia sui lavori dell'Assemblea;
- b) redigere l'elenco dei rappresentanti con delega;
- c) raccogliere in apposite schede le richieste di interventi presentate dai rappresentanti o dai singoli Soci che intendono prendere la parola, verificandone il diritto e annotando succintamente l'argomento.

4. I verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

Art. 11 - Assemblea Generale dei Soci - Svolgimento dei lavori

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei suddetti.

2. L'Assemblea Generale dei Soci delibera con potere sovrano:

- a) sulle linee programmatiche generali dell'Associazione;

- b) sulle proposte del Consiglio concernenti le direttive d'azione da svolgere nel biennio successivo per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - d) sulle proposte di eventuali modifiche, aggiunte o varianti, allo Statuto sociale;
 - e) sulla relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
 - f) sugli argomenti di interesse generale iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio nomina il segretario e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e invita l'Assemblea a discuterli.
Al termine della discussione di ciascun argomento, mette ai voti l'approvazione delle relative delibere.
4. Le votazioni sono fatte per alzata di mano, con prova e controprova, dei Soci con diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. Le modalità per la convocazione, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei Soci sono analoghe a quelle dettate per l'Assemblea Generale ordinaria nei precedenti articoli 9, 10 e 11.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri e/o da almeno un quinto dei Soci iscritti, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio.
La richiesta deve essere corredata da:
 - a) l'elenco dei Soci richiedenti, con le loro firme;
 - b) l'enunciazione dell'argomento da trattare.
3. Il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla ricezione della richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, riunisce il Consiglio al quale sottopone l'istanza stessa.
Il Consiglio, verificata la legittimità della richiesta, esaminata la natura dell'argomento proposto e la validità delle sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente del Consiglio di informare gli interessati
4. Nel caso di approvazione, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, la località, il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea straordinaria, da svolgersi entro due mesi dalla data della delibera del Consiglio.

Art. 13 - Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:
 - a) discute i bilanci annuali, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori dei Conti e del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) coadiuva il Presidente nell'azione direttiva secondo il programma approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza dell'Associazione;
 - c) elabora prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;
 - d) discute gli argomenti che sono all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - e) elabora i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f) determina l'accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi Soci;
 - g) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, presentata da almeno un quinto dei Soci.

Inoltre al Consiglio sono assegnate tutte le funzioni indicate specificatamente nello Statuto. Nel caso in cui un Consigliere non assolva con la dovuta diligenza l'incarico affidatogli e liberamente assunto in seno al Consiglio, può essere sostituito nell'incarico da un altro Consigliere, con provvedimento del Consiglio
2. L'attività di ogni settore dell'organizzazione interna affidato a un Consigliere, deve essere armonicamente inserita in quella generale della struttura.
3. E' assolutamente vietato ai membri del Consiglio, nell'ambito dell'Associazione, lo svolgimento di attività lucrative di qualsiasi natura.

4. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione.
Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula "Letto, confermato e sottoscritto".
Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.
Tutti i verbali del Consiglio devono essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e parafato in ogni pagina dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno.
5. Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente, e delibera sulle questioni riguardanti l'attività ordinaria dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci.
Alle riunioni del Consiglio sono invitati ad assistere, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo collegiale di controllo dell'Associazione il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente, il quale convoca gli altri componenti per l'espletamento dei compiti istituzionali.
Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che il precedente art. 13 indica per i membri del Consiglio.
3. Le relazioni dei Revisori dei Conti sono presentate al Consiglio e all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio, senza diritto di voto, ed hanno l'obbligo di partecipare alle sedute che abbiano all'ordine del giorno questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio.
Essi possono altresì partecipare all'Assemblea dei Soci, con l'obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.
5. Nel caso di dimissioni dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso deve trasmettere una relazione sulla decisione presa al Presidente del Consiglio il quale, esaminati i motivi che hanno dato origine al provvedimento, dispone o la convocazione dell'Assemblea dei Soci.
6. L'espletamento del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti si estrinseca, di massima, nelle seguenti azioni:
 - a) il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi del Consiglio;
 - b) l'esame e revisione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo del Consiglio, redigendo apposita relazione per l'Assemblea Generale dei Soci;
 - c) l'accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta delle scritture contabili e degli eventuali libri contabili;
 - d) le verifiche di cassa, collegiali o individuali, riferite sia alle somme in contanti che a quelle depositate presso Istituti di credito o Uffici postali, da compiersi saltuariamente almeno due volte l'anno;
 - e) l'emissione di note di osservazione e di rilievi sui risultati dell'azione di riscontro svolta sulla gestione amministrativo-contabile e di pareri su ogni altra questione di competenza che possa essere affidata all'esame del Collegio
7. Le relazioni del Collegio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo devono contenere un giudizio raggiunto, di preferenza, all'unanimità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, alla relazione di maggioranza deve essere allegata una relazione di minoranza motivata.
8. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Comitato Etico - Collegio dei Probiviri

1. Il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni, che scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio del secondo anno del loro mandato.
I suoi membri non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione e sono rieleggibili.
Non possono essere nominati membri del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri coloro che hanno rapporti di lavoro anche autonomo, collaborazioni e consulenze, con l'Associazione.
Le deliberazioni del Comitato Etico - Collegio dei Probiviri sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei membri presenti alla votazione e le sue riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi componenti un Presidente.
Lo svolgimento delle riunioni viene verbalizzato.
Il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri è l'Organo disciplinare dell'Associazione, il quale svolge il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, in piena autonomia e con le più ampie facoltà, su:
 - a) le controversie che possono sorgere fra Soci dell'Associazione o fra Soci e gli Organi Direttivi dell'Associazione;
 - b) i ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio;
 - c) le azioni ed i comportamenti dei Soci, ritenuti passibili di azione disciplinare, in seconda istanza.
2. Il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente.
Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che il precedente art. 14 indica per i membri del Consiglio
3. Il Presidente del Consiglio trasmette la documentazione in suo possesso di tutte le vertenze sulle quali deve esprimersi al Presidente del Comitato, il quale, ricevuti gli atti, fissa la data e il luogo delle riunioni; queste, per esser valide, devono contare sulla presenza di tutti i membri.
4. Il verbale conclusivo, con o senza relazione di minoranza, è trasmesso al Presidente del Consiglio per l'ulteriore corso.
5. In armonia con lo Statuto, il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri esplica le sue funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica; tuttavia, nel caso in cui presso di esso siano pendenti giudizi, il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri resta in carica fino al termine del procedimento.

Art. 17 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta il garante dell'unità dell'Associazione ed è il custode dei valori tradizionali espressi solennemente dallo Statuto. Egli, con la collaborazione attiva del Consiglio, ha le seguenti attribuzioni:
 - a) dirige la gestione dell'Associazione, di cui ha la rappresentanza legale anche in giudizio;
 - b) mantiene i contatti con i Soci, onde interessarli alla vita dell'Associazione ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;
 - c) mantiene i contatti con le Autorità e gli Enti Pubblici in genere, per un più efficace inserimento della Associazione nella vita pubblica del proprio territorio,
 - d) mantiene i contatti con tutte le altre Associazioni che hanno le medesime finalità statutarie,
 - e) presenta all'Assemblea Generale dei Soci una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, al fine di dare un quadro succinto e globale della propria produttività nell'ambito degli scopi statutari;
 - f) vigila sull'andamento dei Gruppi Tematici e sugli altri settori affidati ai Consiglieri;
 - g) dirime, in sede preliminare, le eventuali controversie che possono sorgere in seno all'Associazione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore,

- nell'osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento all'Associazione, prima di proporre provvedimenti disciplinari al Consiglio;
- h) organizza un servizio di segreteria e quant'altro necessario per la gestione dell'Associazione;
 - i) vigila sull'aggiornamento della tenuta dei registri, tra cui: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, la Raccolta cronologica di tutti i verbali dell'Associazione e gli altri libri richiesti dalle normative in vigore;
 - l) vigila e si attiva per fare in modo che la vita dell'Associazione si svolga conformemente alle norme dello Statuto e del Regolamento;
 - m) da' attuazione, congiuntamente al Consiglio, delle direttive sull'attività sociale approvate in sede dall'Assemblea Generale dei Soci con unicità di giudizio e di azione;
 - n) esamina e istruisce con il Consiglio le questioni che vanno sottoposte all'Assemblea Generale dei Soci e Comitato Etico - Collegio dei Probiviri;
 - o) convoca il Consiglio
 - p) convoca l'Assemblea Generale dei Soci, ordinaria e straordinaria, preparando l'ordine del giorno;
 - q) svolge ogni altro compito che possa essergli delegato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Nelle sedute del Consiglio in caso di parità di voti, non prevale il suo voto.

Art. 18 – Gruppi tematici

1. Gruppo Accoglienza

L'Associazione auspica e promuove l'inserimento di nuovi Soci e a tal fine predispone un Gruppo di Accoglienza.

Tale gruppo ha il compito di accogliere, informare ed eventualmente inserire ogni persona o famiglia interessata, possibilmente su base territoriale.

Organizza momenti di informazione periodici per i nuovi iscritti, nei quali vengono illustrate e spiegate le finalità e le modalità operative alla base del funzionamento dell'Associazione. Il Gruppo di Accoglienza accompagna, inoltre, ogni nuovo sottogruppo nella sua costituzione.

2. Gruppo Qualità

Uno degli aspetti fondamentali nella vita dell'Associazione la definizione dei fornitori.

Il Gruppo Qualità si occupa appunto della ricerca, selezione, e promozione dei fornitori, utilizzando anche l'apporto di esperti dei vari settori.

Le proposte del Gruppo Qualità dovranno essere sempre ratificate dal Consiglio.

Favorisce anche l'organizzazione di incontri tra i Soci ed i Produttori, e di visite presso i Produttori.

La procedura utilizzata per la scelta dei prodotti viene descritta qui di seguito:

- a) Il Gruppo Qualità raccoglierà informazioni su ciascun produttore e ciascun prodotto compilando la Scheda Produttore.
- b) Il Gruppo Qualità lo contatterà quindi direttamente, integrando la Scheda con visite in azienda, telefonate, ecc.
- c) Il Gruppo Qualità definirà a questo punto se il produttore ha le caratteristiche e le peculiarità per poter essere inserito nell'elenco dei fornitori dell'Associazione.
- d) La carta dei Criteri rappresenta lo strumento fondamentale per valutare il produttore per scegliere in modo ragionato e non a "sentimento".
- e) La decisione di intraprendere o meno gli acquisti dal produttore in questione e le motivazioni sottostanti a tale decisione, saranno trascritte sul verbale della riunione, e saranno rese disponibili a tutti i Soci.

E' auspicabile la partecipazione al Gruppo Qualità di almeno un rappresentante per ogni sottogruppo territoriale.

Si ritiene che, per un suo corretto funzionamento, il Gruppo Qualità non debba essere formato da non più di 10 persone.

Nel caso di adesioni in numero superiore, si potranno creare più Gruppi Qualità, suddivisi per aree merceologiche.

Del Gruppo Qualità fa parte di diritto un Consigliere ed un componente il Comitato Etico - Collegio dei Probiviri.

3. Gruppo Logistica e Organizzazione (Punti di Ritiro e Sito Internet)

Si occupa della gestione ed organizzazione dei Punti di Ritiro.

Fornisce informazioni e supporto organizzativo nel caso di apertura di nuovi punti di ritiro.

Si occupa, inoltre, degli aspetti tecnologici e di usabilità del sito Web dell'Associazione, in cui è possibile fare acquisti online.

Crea i manuali di uso.

Si occupa anche di sviluppare la cultura informatica, e di fornire supporto ed istruzione ai Soci e Fornitori che ne abbiano bisogno.

4. Gruppo Relazioni Esterne - Comunicazione e cultura

Si occupa di diffondere, all'interno e all'esterno dell'Associazione, i concetti base e la filosofia dei Gruppi di Acquisto solidale.

Crea occasioni di incontro, formazione, conoscenza sulle tematiche dell'acquisto consapevole, del consumo critico e di altre tematiche affini, aperti sia ai Soci che al territorio.

Favorisce la comunicazione tra i Soci.

Organizza la festa annuale dell'Associazione e di altri momenti conviviali.

Gestisce i rapporti con i media, curando la corretta diffusione della cultura dei Gruppi di Acquisto Solidale.

Cura i contatti con altre Associazioni con finalità affini, ed i collegamenti con la rete nazionale GAS.

5. Gruppo Tesoreria

Coadiuvare il Tesoriere nella gestione della cassa e degli altri adempimenti amministrativi dell'Associazione.

Art. 19 – Gruppi Territoriali

L'Associazione promuove la formazione di gruppi territoriali, in quanto ritiene importante adottare una modalità di aggregazione basata sulla vicinanza territoriale.

Tali gruppi potranno anche avere la funzione di semplificare aspetti logistici legati al ritiro dei prodotti.

La partecipazione alle riunioni "aperte" del Consiglio rappresenta uno strumento indispensabile di collegamento fra il gruppo e l'Associazione.

Il Consiglio, su richiesta di un gruppo promotore di Soci o di cittadini che desiderano associarsi all'Associazione, può, previa istruttoria autorizzare nelle località ove esistano concrete premesse per lo sviluppo delle varie attività, l'istituzione di gruppi territoriali dell'Associazione

Per l'istituzione di un Gruppo Territoriale è richiesta l'adesione di un minimo iniziale di n. 5 Soci e la disponibilità di una sede idonea allo svolgimento dell'attività